

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-975 del 19/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Formigine (MO), via Borgo n.28, richiesta dalla AZIENDA AGR. VACCARI BEATRICE E GIOVANNI S.S. per l'attività di allevamento bovini, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E RUMORE - Rif. SU n.1577/2025 - Prat. Sinadoc n.20007/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1021 del 19/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Formigine (MO), via Borgo n.28, richiesta dalla AZIENDA AGR. VACCARI BEATRICE E GIOVANNI S.S. per l'attività di allevamento bovini, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E RUMORE.

Rif. SU n.1577/2025

Prat. Sinadoc n.20007/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2018-1289 del 13/03/2018 alla AZIENDA AGR. VACCARI GIOVANNI;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Distretto Ceramico in data 07/05/2025 (protocollo SUAP n.16022) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.101640 del 05/06/2025 dalla AZIENDA AGR. VACCARI BEATRICE E GIOVANNI S.S., con sede legale e allevamento in Comune di Formigine, Via Borgo n.28, per la voltura e la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento bovini, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota acquisita con protocollo Arpae n.101640 del 05/06/2025, il Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Formigine ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, con nota protocollo n. 192046 del 29/10/2025, Arpae SAC ha comunicato l'elenco dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA;
- in corso di istruttoria è stata acquisita la documentazione integrativa che il Comune ha inviato tramite link ad una cartella condivisa;
- con prot. Arpae n.30144 del 17/02/2026, è stato acquisito il nulla osta al cambio della titolarità dell'AUA espresso dal legale rappresentante della Azienda Agricola Vaccari Giovanni, titolare della previgente AUA;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico espressa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.204619 del 18/11/2025;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.212925 del 01/12/2025, in materia di scarichi idrici e gestione degli effluenti;
- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Formigine, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.27460 del 12/02/2026;
- parere favorevole in materia di rumore, espresso dal Comune di Formigine, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.30587 del 17/02/2026;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 17/02/2026;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal Comune di Formigine;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE la volturazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2018-1289 del 13/03/2018, emessa dal SAC di ARPAE Modena per l'impianto di Via Borgo n.28 in Comune di Formigine, a favore del legale rappresentante pro tempore della AZIENDA AGR. VACCARI BEATRICE E GIOVANNI S.S. (P.IVA 04115430367), con sede legale presso l'impianto;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della AZIENDA AGR. VACCARI BEATRICE E GIOVANNI S.S. (P.IVA 04115430367) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Formigine via Borgo n.28, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Formigine

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate";
 - Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";

4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del Comune di Formigine;
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del Comune di Formigine;
5. di DARE ATTO che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
6. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici e il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
 - **per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato**, dal giorno di rilascio da parte del Comune;
7. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del Comune, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
12. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
 Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Prat. Sinadoc n.20007/2025

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue assimilate alle domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

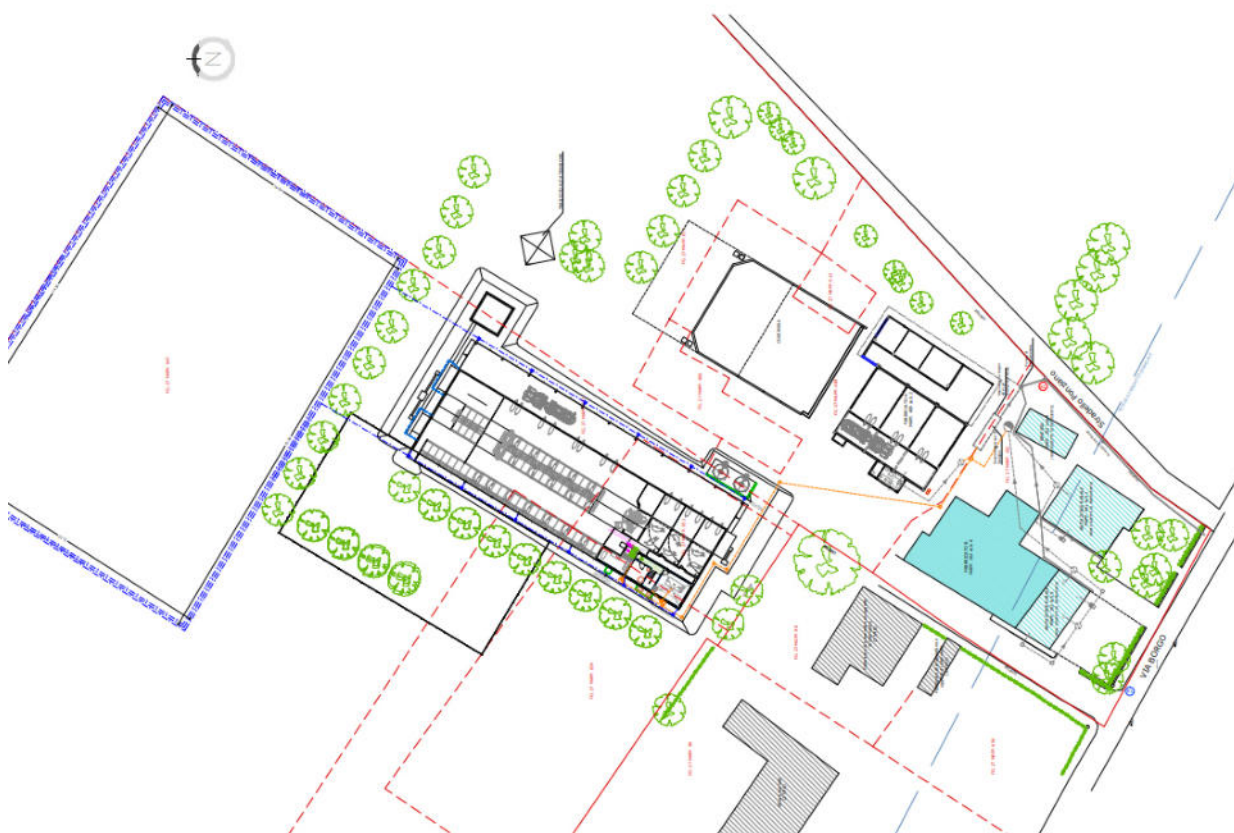
Presso il sito di allevamento in via Borgo n. 28, Formigine (MO), è svolta l'attività di allevamento di bovini da latte per produzione di formaggio.

I reflui domestici delle abitazioni e le acque di lavaggio della sala mungitura sono raccolte e gestite nel depuratore a fanghi attivi ad ossidazione totale, previo passaggio in manufatto degrassatore.

L'impianto ha una potenzialità di circa 30 abitanti equivalenti (a.e.)

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra, sono classificate come acque reflue assimilate alle domestiche "per legge".

Si riporta di seguito un estratto della planimetria di riferimento.



ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTA la relazione tecnica acquisita durante l'iter autorizzatorio specificamente riferita agli scarichi in acque superficiali espressa da Arpa Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.212925 del 01/12/2025, nella quale è riportato quanto segue: *“all'interno dell'esistente impianto di depurazione a fanghi attivi (legittimato con AUA Determina n° 1289 del 13/03/2018) confluiranno anche le acque reflue domestiche provenienti dal nuovo servizio igienico, collocato al primo piano della nuova stalla, e le acque della nuova sala-latte (al piano terra della nuova stalla). Considerato che la nuova sala-latte sostituirà quella attualmente presente, che il nuovo bagno è destinato alle maestranze (già conteggiate nel precedente impianto, non essendo previsto un aumento delle “unità lavorative uomo”), nulla osta in merito al trattamento e allo scarico dei reflui in acque superficiali provenienti dall'insediamento nel suo complesso (allevamento e residenze), confermando di fatto le prescrizioni di cui alla precedente AUA”.*

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della AZIENDA AGR. VACCARI VACCARI GIOVANNI, per l'insediamento localizzato in Via Borgo n.28, comune di Formigine (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali** con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Le acque di lavaggio della sala mungitura, dopo trattamento in manufatto degrassatore, devono recapitare nella fossa Imhoff e non direttamente nell'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale.
- 2) L'**autocontrollo delle acque reflue** in ingresso e in uscita dall'impianto di trattamento deve essere eseguito con **periodicità annuale**, ricercando i parametri: **SST, BOD5, COD, Azoto ammoniacale, Grassi e Oli animali e vegetali**.
- 3) L'impianto di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale e tutti gli altri manufatti di trattamento presenti devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria consigliate dalla ditta installatrice degli stessi, affinché venga assicurato il massimo rendimento depurativo del sistema.
- 4) L'impianto di depurazione deve essere dotato di un sistema di allarme visivo e/o sonoro che segnali le eventuali anomalie e il fermo impianto.
- 5) I rapporti di prova e la documentazione comprovante le avvenute manutenzioni devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli enti di controllo.

Documenti di riferimento: - **planimetria scarichi denominata Elaborato SP9 “Impianto Fognario di Progetto”, datata 13/10/2025** (documentazione integrativa condivisa dal Comune con la PEC del 15/10/2025, tramite link ad una cartella online)

Prat. Sinadoc n.20007/2025

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

Presso il sito di allevamento in via Borgo n. 28, Formigine (MO), è svolta l'attività di allevamento di bovini da latte per produzione di formaggio.

Con la realizzazione degli interventi di modifica proposti, il peso vivo allevabile risulta incrementato di circa un 29%.

Il peso vivo allevato passa da 41 a 52,8 tonnellate ed i capi complessivamente allevati da 85 a 118 (equivalenti ad un incremento da 70 a 90 UBA).

Relativamente alla normativa di settore sulle emissioni in atmosfera, l'azienda, anche nella nuova configurazione, resta all'interno della casistica degli "stabilimenti" con emissioni "sotto soglia" rispetto agli specifici obblighi normativi.

La riconfigurazione della stalla esistente risulta un intervento da considerare migliorativo per il benessere animale.

Dalla consultazione del portale dell'Anagrafe Aziende Agricole della Regione Emilia Romagna, l'azienda risulta in "possesso" complessivamente di 46.2121 ettari (ha) di terreno, di cui 33.5554 ha in affitto ed altri 12.6567 ha in rapporto di "comodato scritto registrato".

Risulta pertanto garantito un rapporto inferiore ai 20 q.li di pesovivo/ettaro richiesto dalla vigente normativa ambientale come soglia al di sopra della quale l'azienda avrebbe dovuto attivare la procedura (screening) per la verifica della assoggettabilità a VIA.

Il progetto prevede anche una ristrutturazione ed un ampliamento delle strutture di stoccaggio di tutti gli effluenti zootecnici (palabili e non palabili, comprese le acque di mungitura).

I contenitori appaiono correttamente dimensionati; per l'effluente non palabile sono stati previsti dei contenitori interrati e coperti.

Attraverso il software Bat-tool Plus (che consente il calcolo delle emissioni di ammoniaca e di gas serra dagli allevamenti ed è stato sviluppato da CRPA su incarico della Regione Emilia-Romagna), Arpae ST ha contabilizzato e paragonato le emissioni di ammoniaca e di metano nella attuale situazione con quelle nella situazione di progetto. Con gli elementi a disposizione, emerge che per le emissioni di ammoniaca sito specifiche (riguardanti la stabulazione, i trattamenti e gli stoccaggi degli effluenti) risultano inferiori nella nuova configurazione rispetto alla situazione attuale (pesa favorevolmente la struttura della nuova stalla). In fase di distribuzione, invece, aumentano, rispetto alla situazione attuale, le emissioni di ammoniaca.

Relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA).

ISTRUTTORIA

VISTA la relazione tecnica di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.212925 del 01/12/2025, della quale si riportano di seguito le valutazioni inerenti la gestione degli effluenti:

“Il calcolo delle emissioni diffuse fornito dai progettisti ed elaborato utilizzando “Bat-tool Plus” negli scenari di pre e post intervento, alla potenzialità massima di allevamento, ha evidenziato, per l’ammoniacca emessa, la seguente situazione.

NH₃ emessa

	situazione attuale (kg/anno)	situazione da progetto (kg/anno)
ricovero	1114	1184
trattamento	0	0
stoccaggio	744	750
distribuzione	652	517
TOTALE	2510	2451

L’azienda, attraverso l’adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici virtuose e considerate come Migliori Tecniche Disponibili, riesce a contenere le emissioni ammoniacali rispetto alla situazione pre-ampliamento. [...]

Si coglie inoltre l’occasione per rammentare [...] che ai sensi del vigente Regolamento Regionale sull’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (n°2 del 2024), il paddock in terra battuta dovrà essere gestito con periodiche pulizie quindicinali in modo da evitare accumuli di deiezioni. Gli animali potranno accedervi anche nei periodi di divieto di spandimento, tranne che in caso di pioggia o con terreno saturo d’acqua.

Inoltre dovrà essere evitata ogni promiscuità tra la rete di allontanamento delle acque meteoriche delle coperture posta sul lato ovest della nuova stalla ed il paddock medesimo”;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI DI LEGGE E DISPOSIZIONI

Almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve essere inserita regolare e specifica "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR).

Ai sensi del vigente Regolamento Regionale sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (n°2 del 2024), il paddock in terra battuta deve essere gestito con periodiche pulizie quindicinali in modo da evitare accumuli di deiezioni. Gli animali possono accedervi anche nei periodi di divieto di spandimento, tranne che in caso di pioggia o con terreno saturo d'acqua.

Deve essere evitata ogni promiscuità tra la rete di allontanamento delle acque meteoriche delle coperture posta sul lato ovest della nuova stalla ed il paddock.

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Prat. Sinadoc n.20007/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Formigine**

PARTE DESCRITTIVA

Presso il sito di allevamento in via Borgo n. 28, Formigine (MO), è svolta l'attività di allevamento di bovini a stabulazione libera e risulta già insediata da tempo in Area di Classe III "Aree di tipo misto", secondo la classificazione comunale vigente.

Il rumore che caratterizza il contesto analizzato è caratterizzato principalmente da un contesto di tipo agricolo in cui è insediato anche un altro allevamento di bovini similare.

Nelle adiacenze dell'attività sono presenti alcuni ricettori abitativi; quello più rappresentativo è situato ad una distanza di circa 13 m dalle sorgenti sonore esistenti.

Con l'istanza di modifica dell'AUA è richiesto l'ampliamento della stalla esistente mediante la realizzazione di un nuovo edificio e la rifunzionalizzazione di quello esistente.

Le attività lavorative sono costituite dalla mungitura dei bovini e dai relativi impianti tecnologici necessari per il suo funzionamento, quali pompe di calore, ventilatori, raschiatori, gruppi frigo e da tutto quanto dettagliato nella relazione tecnica. Tali lavorazioni si sviluppano principalmente all'interno della fascia oraria diurna, ma occorre considerare l'attività come funzionante 24h /24h.

A seguito della realizzazione delle modifiche, le principali sorgenti sonore saranno rappresentate da:

- motori di gruppo frico e compressore acusticamente mitigati da pareti interne in calcestruzzo o muratura;
- Pompe di calore acusticamente mitigate da appositi box;
- motori dei silos schermati da barriere acustiche;
- sistema di raffrescamento e ventilazione della stalla a bassa rumorosità;
- motori delle tende ombreggianti a bassa rumorosità;
- robot di mungitura schermato da pareti in calcestruzzo armato;
- impianti di smaltimento delle deiezioni.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2018-1289 del 13/03/2018;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico espressa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.204619 del 18/11/2025, della quale si riportano di seguito le valutazioni: *“La relazione tecnica riporta misure di rumore residuo effettuate a confine dello stabilimento; a tali valori sono stati successivamente sommati energeticamente i livelli di pressione sonora delle nuove sorgenti e per divergenza geometrica è stato determinato il*

contributo ai ricettori abitativi sopracitati. L'elaborato fornito mette in evidenza il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali sia per la fascia oraria diurna che per quella notturna a condizione che vengano realizzati gli interventi di mitigazione acustica prospettati.

Tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata, in particolare in merito alla situazione descritta e ai risultati delle misure effettuate e stime previsionali, si ritiene l'insediamento compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i silos esterni dovranno essere dotati di schermatura acustica avente lunghezza 8m x 3m e altezza 2m, come da progetto”;

- *parere favorevole in materia di rumore, espresso dal Comune di Formigine, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.30587 del 17/02/2026, del quale si riportano di seguito le valutazioni:*

“La valutazione è stata svolta considerando, nel periodo 6-20, tutti gli impianti funzionanti contemporaneamente; nel periodo 20-6 sono stati considerati invece spenti gli impianti di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria oltre che i motori delle tende per l'ombreggiamento e gli impianti per lo smaltimento delle deiezioni; tra le 20 e le 22 risultano inoltre non funzionanti le sorgenti relative all'impianto di mungitura.

L'area è caratterizzata da un clima acustico rappresentato da livelli di 55.9 dBA in periodo diurno e 38,5 dBA in periodo notturno.

Il ricettore più prossimo si trova a distanze variabili tra 13 e 60 metri dalle sorgenti sonore.

Le stime dei livelli acustici ai ricettori sono state calcolate considerando l'attenuazione per divergenza geometrica.

Così come confermato dall'istruttoria di Arpae, non si evidenziano criticità in merito all'impatto acustico:

- *risultano infatti rispettati presso tutti i ricettori considerati i limiti di immissione assoluta relativi alla classe III (60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno)*

- *risulta inoltre rispettato il limite di immissione differenziale, anche riferito all'ora più silenziosa, sia in periodo diurno che notturno.*

Non sono pervenute, allo stato attuale, segnalazioni di disturbo acustico da parte dei cittadini residenti nella zona in cui si insedierà l'impianto.

Si ritiene pertanto il nuovo insediamento compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante, a condizione che:

- *vengano rispettate le prescrizioni contenute nel parere di Arpae richiamato in premessa*
- *in caso di segnalazioni di disturbo, su richiesta del Comune, vengano eseguite misure al ricettore, al fine di verificare il rispetto dei limiti vigenti.*

Si coglie l'occasione per segnalare un errato riferimento alla classificazione acustica del Comune di Formigine (MO), che non è stata approvata con con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/04/2024 ma con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/11/2013”.

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. I silos esterni devono essere dotati di schermatura acustica avente lunghezza 8m x 3m e altezza 2m, come da progetto.
2. In caso di segnalazioni di disturbo, su richiesta del Comune, devono essere eseguite misure al ricettore, al fine di verificare il rispetto dei limiti vigenti.
3. In fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto, tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante.
4. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.